



# COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO

## ORDINANZA DEL 07-11-2018 N.47

Oggetto: **Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2018/19 - ORDINANZA SINDACALE**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- in data 13/09/2018 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM<sub>10</sub> (n. 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>), nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Mandria;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

**CONSIDERATO** che l'Accordo prevede altresì:

- misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
  1. nessuna allerta – colore verde: azioni base per l'intero periodo invernale 1/10/2018 – 31/03/2019;
  2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivazione di misure aggiuntive (rispetto alle azioni base di cui al precedente periodo di nessuna allerta), dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>;
  3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>;

- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

**VISTI** gli esiti degli incontri:

- del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e riunitosi il 6/09/2018 – dove sono stati riportati le azioni e gli adempimenti derivanti dall'Accordo di bacino, da attuare a partire dal 1/10/2018, e sono state fornite puntuali indicazioni in merito alle categorie coinvolte dai blocchi ed alle proposte di deroga, al fine di garantire una corretta declinazione e un'omogeneità di azione; ai comuni è stata demandata la predisposizione delle opportune ordinanze sindacali;
- del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (T.T.Z.), riunitosi il 14/09/2018 che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure per la prossima stagione invernale 2018/19 previste dall'Accordo e specificate nel suddetto incontro del C.I.S., relative in particolare al traffico veicolare;
- con i Comuni capoluogo del Veneto per condividere l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'Accordo, uniformare, laddove possibile, le deroghe, nonché per chiedere alla Regione un supporto anche economico considerato che l'Accordo prevede delle misure particolarmente stringenti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

## O R D I N A

**1. l'istituzione del divieto di circolazione, da lunedì 19/11/2018 a domenica 31/03/2019, in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità:**

- Zona Artigianale e accessi su Via Mazzini, Friuli e Viale Veneto;
- Via dei Vivai;
- Via V. Emanuele tratto compreso tra Via Villanova e piazzale area retrostante la farmacia di Saonara, P.zza M. Borgato – Tratto di via Roma prospiciente il predetto piazzale;
- Via Vigonovese;
- Via Mazzini fino all'area parcheggio bus n. 15 tratto compreso tra la Via dei Vivai e Via XX Settembre – Tratto di via XX Settembre comprendente l'area di manovra sulla rotonda e quello prospiciente la predetta area di parcheggio;

**alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:**

- **nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì**, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 22/12/2018 al 06/01/2019, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**
  - a) autoveicoli alimentati a:
    1. benzina non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 2 e successive di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato Tabella Euro);
    2. gasolio non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 4, e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato Tabella Euro);
  - b) motoveicoli e ciclomotori, a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 1 e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato Tabella Euro);
- **livello di allerta 1 – colore arancio: si applicano le seguenti ulteriori restrizioni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**
  - c) le restrizioni del precedente periodo di nessuna allerta si applicano anche nelle giornate di sabato e domenica ed in tutti i giorni festivi, compreso il periodo natalizio;

- **livello di allerta 2 - colore rosso**: si applicano le seguenti ulteriori restrizioni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

d) gasolio non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5, e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato Tabella Euro);

**1.bis. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico), veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (metano o gpl), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, veicoli a gasolio convertiti a gpl o metano;
  - b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, al trasporto collettivo organizzato, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  - c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
  - d) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti;
  - e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  - f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
  - g) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
  - h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
  - i) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
  - j) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  - k) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992;
  - l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
  - m) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
  - n) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza in possesso della copia della prenotazione;
  - o) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
  - p) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
  - q) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
  - r) veicoli di conducenti con età maggiore di anni 65;
  - s) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo Autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
  - u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

- v) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- w) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore;
- x) veicoli utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazione sportive, dai direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
- y) veicoli utilizzati dai ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autodichiarazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.
2. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
  3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, da lunedì 1/10/2018 a domenica 31/03/2019, alle seguenti categorie di veicoli:
    - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
    - b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
    - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
    - d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso: tutti gli autoveicoli;
  4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
  5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
  6. al Settore Gestione del Territorio di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

## **AVVISA**

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, chiunque, in violazione delle limitazioni previste circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a € 164,00. Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 114,80.

In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

**IL SINDACO**

**Stefan Walter**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)